

## REGOLAMENTO per l'ACCESSO ai SERVIZI di RETE

### D.R. 10268 del 16 luglio 2008- emanazione

D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito nella legge 31 Luglio 2005 n. 155 e successive modifiche e integrazioni;

D.lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

L. 23 dicembre 1993 n. 547 (Modificazioni ed integrazioni delle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica);

D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive raccomandazioni;

D.R. 7 ottobre 1998, n. 1422 (Regolamento per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali) e successive modifiche e integrazioni;

Legge 22 Aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti concessi al suo esercizio) e successive modificazioni e integrazioni GARR-AUP, <http://www.garr.it> (Regole di corretto utilizzo e comportamento che gli utenti devono rispettare per accedere alla Rete GARR).

### **Articolo 1 - Definizioni**

1. Con strutture si intendono le strutture dell'Amministrazione Centrale e le strutture didattiche scientifiche e di servizio dell'Ateneo, costituite in centri di spesa ai sensi dell'art. 2.3 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità.

2. La Rete Locale di una struttura è costituita dall'insieme delle reti dati di competenza della struttura. Le reti, logiche o fisiche, che collegano virtualmente una stessa comunità di persone, o un insieme omogeneo di risorse di rete disperse geograficamente sul territorio, sono da considerarsi a tutti gli effetti appartenenti alla Rete Locale della struttura che ne ha la competenza di gestione. Fa parte in ogni caso della Rete Locale dell'Amministrazione centrale la rete amministrativa utilizzata dall'Amministrazione centrale e dalle strutture per la gestione della procedura di contabilità.

3. La Rete Interstrutturale è la rete dati dell'Ateneo che interconnette tra loro le Reti Locali, logiche e fisiche, e consente ad esse di comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni, utilizzando principalmente la connessione con la rete GARR della ricerca nazionale.

4. La Rete di Ateneo è la rete dati dell'Ateneo. Essa è composta dalle Reti Locali e dalla Rete Interstrutturale.

5. Con traffico interno si intende il traffico dati che resta confinato all'interno di una Rete Locale. Il traffico che esce da una Rete Locale verso la Rete Interstrutturale viene indicato nel seguito come traffico esterno.

6. Le Credenziali di Ateneo sono le credenziali elettroniche di autenticazione, emesse da una apposita struttura dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo, che identificano univocamente un soggetto nell'ambito dell'Ateneo. Sono Credenziali di struttura tutte le credenziali elettroniche di autenticazione appositamente generate da una struttura per l'accesso a uno o più servizi da essa erogati.

7. Con risorsa si intende una o più delle seguenti risorse logiche, per ciascuna delle quali viene indicata la specifica funzione:

a) risorsa di autenticazione: consente di riconoscere gli utenti nell'ambito di un determinato contesto, ai fini dell'accesso a uno o più servizi. In particolare, sono risorse di autenticazione le Credenziali di Ateneo o le Credenziali di Struttura;

b) risorsa di rete: consente di individuare i dispositivi connessi alla rete e il traffico da essi originato. In particolare, sono risorse di rete lo spazio di indirizzamento pubblico di Ateneo, una sua porzione o un singolo indirizzo IP;

c) risorsa di indirizzamento (di utente): consente di individuare gli utenti sulla rete e il traffico ad esse relativo. In particolare, sono risorse di indirizzamento il dominio di secondo livello dell'Ateneo, un suo sottodominio o l'indirizzo di posta elettronica o di una pagina web di un utente.

8. Con servizio di rete si intende ogni servizio erogato tramite la Rete di Ateneo ad utenti in possesso delle appropriate risorse. In particolare, sono servizi di rete l'Accesso alla Rete Interstrutturale, il Sistema di mobilità di Ateneo, il Servizio di rete mobile erogato da una struttura, il servizio di posta elettronica di Ateneo o quello di struttura.

9. Gestore di un servizio è normalmente il responsabile della struttura che eroga il servizio o il soggetto al quale il responsabile della struttura ha delegato la gestione del servizio. La funzione di gestore dei servizi centralizzati di rete dell'Ateneo è svolta dalle apposite strutture dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo.

## **Articolo 2 - Principi, finalità e ambito applicativo**

1. Il presente regolamento recepisce la vigente normativa in materia di sicurezza informatica, trattamento e protezione dei dati personali e criminalità informatica, nonché le indicazioni degli organi di riferimento nazionali ed internazionali e la politica di uso della rete nazionale della ricerca (GARR).

2. Il presente regolamento è basato sui seguenti principi di carattere generale:

a) responsabilità: l'assegnazione di risorse, sia essa diretta o a seguito di delega, è subordinata alla assunzione di responsabilità da parte del soggetto assegnatario, in ordine alle risorse assegnate ed alle attività di rete ad esse riconducibili;

b) tracciabilità: le attività che danno origine a traffico esterno devono essere imputabili a soggetti noti e identificabili;

c) autonomia: le attività che possono generare esclusivamente traffico interno attengono all'ambito regolamentare delle singole strutture.

3. Il presente regolamento ha lo scopo di:

a) definire compiti e responsabilità dei soggetti che partecipano alla gestione della Rete di Ateneo;

b) disciplinare l'assegnazione e l'impiego delle risorse, garantendone un uso legale, omogeneo e corretto;

c) fissare le modalità di erogazione dei servizi di rete e le relative norme di accesso e uso.

4. Il presente regolamento si applica a tutte le strutture e a tutti i soggetti, siano essi utenti finali o gestori di un servizio, ai quali l'Ateneo ha assegnato, direttamente o a seguito di delega, una o più risorse. Esso trova applicazione anche per i soggetti esterni all'Ateneo che, a seguito di specifici accordi o convenzioni, utilizzano le risorse di Ateneo o generano attività ad esse ascrivibili.

## **Articolo 3 - Utenti dei servizi di rete**

1. Hanno titolo ad accedere ai servizi di rete i soggetti che appartengono, e finché vi appartengono, ad una delle seguenti categorie:

a) personale docente e ricercatori di ruolo, ricercatori in formazione, personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato;

b) studenti iscritti ad uno dei corsi di studio dell'Ateneo, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, le scuole di specializzazione dell'Ateneo e i master dell'Ateneo;

c) assegnisti di ricerca presso l'Ateneo;

d) titolari di borse e assegni di studio presso l'Ateneo, diversi da quelli indicati alle lettere b) e c);

e) studenti, borsisti e docenti provenienti da altri atenei, a seguito di scambi nell'ambito di programmi nazionali ed internazionali;

- f) titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, libero-professionali od occasionali, stipulati con una struttura, dietro specifica autorizzazione da parte del responsabile della struttura stessa;
- g) ospiti o visitatori, dietro specifica autorizzazione da parte del responsabile della struttura ospitante;
- h) personale di enti o aziende autorizzati dall'Ateneo, in base a specifici accordi o convenzioni, ad utilizzare i servizi di rete.

#### **Articolo 4 - *Obblighi dell'utente***

1. L'utente che, avendone titolo ai sensi dell'art. 3, intende accedere ad un servizio di rete, deve presentare al gestore del servizio richiesta di assegnazione delle appropriate risorse, redatta conformemente a quanto richiesto dal comma 2 del presente articolo e corredata degli elementi che consentano al gestore di effettuare la procedura di identificazione, prevista dal principio di tracciabilità di cui alla lettera b) dell'art. 2.2.

2. La richiesta di cui al comma 1 del presente articolo deve menzionare esplicitamente che, sottoscrivendola, il richiedente:

a) assume, in applicazione del principio di responsabilità enunciato alla lettera a) dell'art. 2.2, ogni responsabilità penale e civile in ordine all'uso e cura delle risorse assegnate e a tutte le attività di rete ascrivibili al loro impiego, fino alla loro scadenza o formale restituzione o fino alla notifica della loro revoca per uso non corretto o non conforme al presente regolamento. Nel caso particolare che le risorse assegnate consentano attività di rete solo a seguito di un processo autorizzativo, comunque preceduto da autenticazione, la responsabilità dell'utente, relativamente a tali attività, è da intendersi limitata ai soli intervalli temporali di utilizzazione delle risorse, purché certificati dal gestore del servizio di autorizzazione;

b) si impegna a rispettare la vigente normativa, la GARR Acceptable Use Policy e il presente regolamento, ad utilizzare le risorse assegnate e la Rete di Ateneo ai soli fini istituzionali e in modo da non recar danno o pregiudizio all'Ateneo o a terzi e a non interferire con l'utilizzo dei servizi di rete da parte di altri utenti. Si impegna altresì a non utilizzare le risorse eventualmente pervenute nella propria disponibilità a seguito di una procedura non conforme al dettato del presente articolo, fatto salvo quanto espressamente previsto a tale riguardo dall'art. 11.4, ovvero quelle scadute, formalmente restituite o revocate, ancorché regolarmente assegnate ai sensi del presente regolamento;

c) prende atto delle indicazioni ivi riportate relative alla scadenza, uso e cura delle risorse assegnate ed alle azioni da intraprendere nel caso di perdita, violazione o sottrazione;

d) prende atto che, nel caso di uso non corretto o non conforme al presente regolamento, il gestore del servizio può disporre la revoca delle risorse assegnate, dandone comunque notifica all'interessato;

e) consente il monitoraggio e la misura delle attività di rete, originate dalle risorse assegnate, al fine di garantirne funzionalità e affidabilità, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

f) solleva il gestore del servizio e l'Ateneo da ogni responsabilità ed obbligazione in relazione agli eventuali danni che potrebbero derivargli da guasti o malfunzionamenti degli apparati di gestione e, in generale, dall'erogazione del servizio stesso.

#### **Articolo 5 - *Ruolo dei soggetti che concorrono alla gestione della Rete di Ateneo***

1. I soggetti che partecipano alla gestione della Rete di Ateneo, fatte salve le competenze degli Organi centrali dell'Ateneo, sono: l'Area Servizi Rete di Ateneo - SERRA, il Comitato di Indirizzo e Controllo e i responsabili delle strutture. I rispettivi ruoli, in relazione alle attività oggetto del presente regolamento, sono definiti nei commi seguenti.

2. L'Area Servizi Rete di Ateneo - SERRA, nell'ambito dei compiti previsti dal Regolamento di organizzazione delle strutture amministrative centrali di Ateneo, emanato con D.R. 01/10844 del

22.6.2006 e successive modifiche, integrazioni e disposizioni, relativi alla gestione della rete di Ateneo e dei relativi servizi, delle politiche di sicurezza e del collegamento della rete con altre reti telematiche locali, regionali, nazionali e internazionali ed allo sviluppo di tecnologie di Ateneo, provvede ai fini del presente regolamento a gestire:

- a) la Rete Interstrutturale di Ateneo e la Rete Locale dell'Amministrazione centrale;
- b) lo spazio di indirizzamento relativo alle risorse di rete e di indirizzamento dell'Ateneo;
- c) il servizio centralizzato di generazione delle credenziali di Ateneo e di autenticazione di Ateneo;
- d) il servizio centralizzato di autorizzazione di Ateneo;

e ad erogare e gestire:

- e) il servizio di rete mobile centralizzato di Ateneo;
- f) il servizio centralizzato di posta elettronica di Ateneo;
- g) i servizi di rete per conto delle strutture;

L'Area Servizi Rete di Ateneo - SERRA, per garantire, come richiesto dall'art. 6, la continuità dei servizi e la operatività ed efficienza della rete, può effettuare interventi tecnici, di riduzione o interruzione dei servizi, tesi a confinare o arginare un evento dannoso per la rete o per gli altri utenti, impegnandosi a ripristinare l'efficienza dei servizi nel più breve tempo possibile.

3. Il Comitato di Indirizzo e Controllo, costituito con D.R. n. 01/21590 del 18/12/2006, ha il compito di supportare gli Organi di governo nelle scelte politiche (indirizzo, programmazione, coordinamento e valutazione dei risultati) relative alla rete di Ateneo. In particolare, ai fini del presente regolamento, il Comitato di Indirizzo e Controllo esprime pareri, formula proposte ed emana raccomandazioni in merito all'uso, alla gestione ed alla innovazione dei servizi e dei sistemi di rete di Ateneo e delle procedure di sicurezza, identificazione e riconoscimento degli utenti.

4. Il responsabile della struttura:

- a) assicura l'osservanza del presente regolamento nell'ambito della struttura;
- b) cura responsabilmente le risorse assegnate dall'Ateneo alla struttura, eventualmente avvalendosi, per gli aspetti tecnici, di un Amministratore di Rete, come definito dalla delibera CdA n. 179 del 10 luglio 2007;
- c) è reso consegnatario delle risorse di rete e di indirizzamento assegnate alla struttura mediante apposito verbale, redatto in contraddittorio tra chi effettua la consegna e chi la riceve. In un apposito registro, allegato al verbale, vengono riportate le risorse di rete e di indirizzamento assegnate alla struttura con l'indicazione dei soggetti cui esse sono state eventualmente assegnate in gestione, nell'ambito delle deleghe previste dalla lettera h) del presente comma. Il verbale è conservato a cura dell'Area Servizi Rete di Ateneo – SERRA;
- d) gestisce le risorse di pertinenza della struttura e provvede ad attribuirle a coloro che ne abbiano titolo ai sensi dell'art. 3, previa identificazione e acquisizione di specifica richiesta formulata in accordo a quanto previsto dall'art. 4, e a disporre la disattivazione, a seguito di scadenza o formale restituzione, o la revoca, dandone notifica all'interessato, se usate in modo non corretto o non conforme al presente regolamento. Nel caso particolare di risorse di autenticazione generate dalla struttura, o credenziali di struttura, utilizzate per l'accesso alla Rete Interstrutturale ai sensi dell'art. 8.1 lettera b), deve altresì provvedere alla loro validazione, al riconoscimento elettronico dell'utente ed alla conservazione, nel rispetto della normativa e delle raccomandazioni del Garante, delle informazioni che consentono l'associazione fra identità elettronica e identità fisica;
- e) gestisce le procedure autorizzative di interesse della struttura, per l'accesso ai servizi di rete da parte di utenti le cui credenziali di autenticazione siano state validate, a seconda della tipologia, dal servizio centralizzato di autenticazione, di cui all'art. 7.2, o dalla struttura stessa, come previsto alla lettera d) del presente comma, e la conservazione, nel rispetto della normativa e delle raccomandazioni del Garante, delle informazioni contenenti l'associazione tra identità elettronica dell'utente, identificativo della risorsa di rete o di indirizzamento utilizzata e intervallo temporale di utilizzazione della risorsa stessa;
- f) gestisce, con le modalità precisate nell'art. 9, il servizio di rete mobile erogato dalla struttura, relativamente alle zone di copertura di pertinenza;

g) gestisce il servizio di posta elettronica erogato dalla struttura, relativamente alle risorse di indirizzamento di sua pertinenza, con le modalità previste dall'art. 10;

h) può delegare, in tutto o in parte, le attività elencate alle lettere d), e), f) e g) del presente comma a personale strutturato dell'Ateneo, docente o tecnico-amministrativo, di adeguata professionalità, ad un'altra struttura, all'apposito servizio centrale, di cui alla lettera g) dell'art. 5.2, e a titolari di contratti all'uopo stipulati, o ad aziende, di comprovata affidabilità ed esperienza nel settore. L'atto di delega deve menzionare esplicitamente che, con la sua accettazione, il soggetto delegato assume, senza alcuna dipendenza gerarchica, piena responsabilità in ordine alle attività delegate, per tutta la durata della delega e fino a formale rinuncia o a notifica di eventuale revoca, e si impegna a rispettare le relative norme, il presente regolamento e, per quanto compatibili, le clausole precisate nell'art. 6. Copia dell'atto di delega deve essere conservata dall'Area Servizi Rete di Ateneo SERRA. Nei casi in cui la delega comporti spese a carico della struttura, l'efficacia dell'atto è subordinata alle autorizzazioni previste dalla normativa generale di Ateneo.

### **Articolo 6 - Obblighi dei gestori dei servizi di rete**

1. I servizi di rete sono ispirati a principi di sicurezza, affidabilità ed efficienza. Tutti i soggetti che, direttamente o a seguito di delega, gestiscono servizi di rete erogati tramite la Rete di Ateneo si impegnano a:

- a) assicurare, con riferimento alle attività oggetto del servizio, l'osservanza della vigente normativa, la GARR Acceptable Use Policy e il presente regolamento;
- b) utilizzare i dati di pertinenza o di proprietà dell'utente ai soli fini della gestione o erogazione del servizio e adottare tutte le misure necessarie per proteggerne la riservatezza e l'integrità;
- c) garantire la privacy dell'utente;
- d) fornire il servizio in modo continuativo con elevata tolleranza ai guasti, fatte salve eventuali sospensioni dovute all'ordinaria o straordinaria manutenzione e ad eventi straordinari e imprevedibili;
- e) provvedere all'aggiornamento tecnologico dei componenti hardware e software;
- f) erogare i servizi in una forma agevolmente fruibile dall'utenza e fornire le indicazioni necessarie per un uso corretto.
- g) accogliere le raccomandazioni emanate dal Comitato di Indirizzo e Controllo, nell'ambito dei compiti previsti dall'art. 5.3.

### **Articolo 7 - Credenziali elettroniche di Ateneo**

1. Le credenziali elettroniche di Ateneo, o Credenziali di Ateneo, identificano univocamente un utente nell'ambito dell'Ateneo, consentendogli un accesso riconosciuto ai servizi erogati dall'Ateneo. Esse consistono in un codice per l'identificazione dell'utente, associato a una parola chiave riservata, eventualmente modificabile dall'utente e conosciuta solamente dall'utente stesso. Come previsto dalla vigente normativa, in loro vece potrà essere eventualmente utilizzato un dispositivo di autenticazione in possesso e ad uso esclusivo dell'utente, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave.

2. La generazione delle credenziali di Ateneo viene effettuata da una apposita struttura dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo che provvede anche all'autenticazione centralizzata, come previsto dalla lettera c) dell'art. 5.2. Esso è responsabile, nel rispetto della normativa e delle raccomandazioni del Garante, del controllo di validità delle credenziali di Ateneo, del riconoscimento elettronico dell'utente e della conservazione delle informazioni che consentono l'associazione fra identità elettronica e identità fisica.

3. L'autorizzazione centralizzata di utente è svolta dal servizio dell'Ateneo, di cui alla lettera d) dell'art. 5.2. Esso è responsabile delle procedure autorizzative centralizzate per l'accesso ai servizi di rete da parte di utenti le cui credenziali di Ateneo siano state validate dal servizio centralizzato di autenticazione, di cui al comma 2 del presente articolo, e della conservazione, nel rispetto della normativa e delle raccomandazioni del Garante, delle informazioni contenenti l'associazione tra

identità elettronica dell'utente, identificativo della risorsa di rete o di indirizzamento utilizzata e intervallo temporale di utilizzazione della risorsa stessa.

4. Le credenziali di Ateneo, trasmesse sulla rete in modalità criptata, sono conservate in formato cifrato e non sono visibili in chiaro a persone diverse dal proprietario.

5. Chi ne abbia titolo, ai sensi dell'art. 3, può ottenere il rilascio delle credenziali di Ateneo rivolgendosi alla struttura di riferimento, o ad uno degli appositi uffici dell'Ateneo, che provvede ad acquisire la specifica richiesta, formulata in accordo a quanto previsto dall'art. 4, e ad inviarne copia al servizio centrale, di cui al comma 2 del presente articolo. Quest'ultimo provvede a generare le credenziali di Ateneo e a trasmetterle in busta chiusa e sigillata alla struttura di riferimento o all'ufficio interessato che, previa identificazione, le consegna al richiedente. La procedura che consente all'utente di entrare in possesso delle credenziali di Ateneo può essere diversa da quella qui prevista, basata sulla consegna diretta in busta sigillata, purché sia ad essa equivalente ai fini della riservatezza e della sicurezza.

6. Spetta al responsabile della struttura di riferimento, come previsto alla lettera d) dell'art. 5.4, o all'ufficio interessato, disporre la disattivazione delle credenziali di Ateneo, a seguito di scadenza o di formale restituzione, o la loro revoca, dandone notifica all'interessato, se usate in modo non corretto o non conforme al presente regolamento.

### **Articolo 8 - Accesso alla Rete Interstrutturale**

1. Il principio di tracciabilità, di cui alla lettera b) dell'art. 2.1, richiede che le attività che danno origine a traffico esterno siano imputabili a soggetti noti e identificabili. A questo fine, l'accesso alla Rete Interstrutturale (e di qui a quella pubblica) è consentito facendo ricorso ad una delle seguenti modalità:

a) autorizzazione basata su credenziali di Ateneo. La validazione delle credenziali di Ateneo è effettuata dal servizio centralizzato di autenticazione di Ateneo, di cui all'art. 7.2. L'autorizzazione per l'accesso alla Rete Interstrutturale può essere espletata, all'interno delle reti di rispettiva competenza, dalla struttura interessata, con le modalità indicate alla lettera e) dell'art. 5.4, ovvero dal servizio centralizzato di autorizzazione di Ateneo, secondo quanto previsto all'art. 7.3;

b) autorizzazione basata su credenziali di struttura. La generazione e validazione delle credenziali di struttura e la successiva autorizzazione per l'accesso alla Rete Interstrutturale, svolta all'interno della Rete Locale, sono espletate dalla struttura interessata, secondo quanto previsto alle lettere d) ed e) dell'art. 5.4;

c) uso strettamente personale di una risorsa di rete. Agli utenti di cui alla lettera a) dell'art. 3.1 è consentito di optare per l'associazione permanente tra identità fisica e indicativo della risorsa di rete assegnata, in luogo delle procedure autorizzative di accesso alla Rete Interstrutturale, di cui alle lettere a) e b) del presente comma. L'assegnazione della risorsa di rete avviene con le modalità previste dalla lettera d) dell'art. 5.4;

d) accesso vincolato. A soggetti anche non appartenenti alle categorie previste dall'art. 3 è consentito l'accesso non autenticato alla Rete Interstrutturale purché, sotto la responsabilità del gestore del servizio, sia consentito solo traffico esterno confinato, cioè purché la navigazione e le relative attività siano consentite esclusivamente per siti e funzioni predefiniti in base alle specifiche esigenze e nel rispetto dei fini istituzionali dell'Ateneo.

### **Articolo 9 - Sistema di mobilità di Ateneo**

1. Il Sistema di mobilità di Ateneo consente agli utenti, in possesso di credenziali di Ateneo, l'accesso da dispositivo mobile alla Rete Interstrutturale, con le modalità previste alla lettera a) dell'art. 8.1. È possibile accedere al Sistema di mobilità di Ateneo da qualunque locazione coperta dal servizio di rete mobile centralizzato di Ateneo, e dai servizi di rete mobile erogati dalle strutture, purché compatibili con quanto previsto alla lettera a) dell'art. 8.1.

2. Il gestore del Servizio di rete mobile centralizzato di Ateneo, di cui alla lettera e) dell'art. 5.2, provvede alla gestione dei sistemi di rete mobile di propria pertinenza, dispersi geograficamente sul

territorio. Spetta invece ai responsabili delle strutture la gestione dei rispettivi sistemi di rete mobile, come previsto dalla lettera f) dell'art. 5.4.

3. Il responsabile della struttura può delegare ad altri soggetti, con le modalità precisate alla lettera h) dell'art. 5.4, la gestione ed erogazione del servizio di rete mobile, relativamente alle zone di copertura di pertinenza della struttura.

4. I gestori dei servizi di rete mobile, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, adottano, in accordo a quanto previsto dall'art. 6, tutte le misure atte a garantire la sicurezza, robustezza ed affidabilità del servizio e a tutelare la riservatezza delle credenziali utilizzate per l'accesso. Recepiscono inoltre la vigente normativa in materia di potenza emessa e copertura del segnale, con particolare riguardo alle interferenze con altri sistemi di rete mobile.

#### **Articolo 10 - Sistema di posta elettronica di Ateneo**

1. Il Sistema di posta elettronica di Ateneo, tramite i servizi forniti dall'Ateneo e dalle strutture, provvede nel suo complesso alla gestione delle risorse di indirizzamento che si sviluppano dalla radice unipi.it ed alla erogazione e gestione del servizio di posta elettronica che su di esse si basa. Le autorizzazioni necessarie all'utilizzo dei sistemi, che permettono l'invio e la ricezione dei messaggi, sono basate sulle credenziali di Ateneo, di cui all'art. 7, o su credenziali di struttura, di cui alla lettera d) dell'art. 5.4.

2. Ad ogni struttura vengono assegnate le risorse di indirizzamento, di cui alla lettera c) dell'art. 5.4, come dominio di terzo livello gerarchicamente dipendente dalla radice unipi.it. A seguito di motivata richiesta, potranno essere assegnati alla struttura ulteriori domini di terzo livello, ancora gerarchicamente dipendenti dalla radice unipi.it.

3. Spetta al responsabile della struttura, come previsto dalla lettera d) dell'art. 5.4, la gestione delle risorse di indirizzamento, di cui al comma 2 del presente articolo, che comprende anche quella degli alberi dei nomi che da esse si sviluppano. Spetta altresì al responsabile della struttura, come precisa la lettera g) dell'art. 5.4, la gestione del servizio di posta elettronica relativo ai domini di terzo livello di pertinenza della struttura. Il responsabile della struttura, con le modalità precisate alla lettera h) dell'art. 5.4, può delegare, in tutto o in parte, ad altri soggetti le attività di cui al presente comma.

4. I servizi centralizzati, relativi alle risorse di indirizzamento ed alla posta elettronica, sono gestiti ed erogati, anche avvalendosi di appositi uffici dell'Ateneo, dal servizio centrale di cui all'art. 5.2, lettere b) ed f), rispettivamente.

5. Spetta ai gestori delle risorse di indirizzamento, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, disporre, per i domini di pertinenza, la disattivazione delle risorse di indirizzamento, a seguito di scadenza o di formale restituzione, o la loro revoca, dandone notifica all'interessato, se usate in modo non corretto o non conforme al presente regolamento, mantenendo comunque l'accesso in sola lettura ai dati dell'utente, per un periodo di tre mesi dalla disattivazione o dalla notifica della revoca della risorsa stessa, prima di procedere alla sua definitiva cancellazione.

6. I gestori di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono tenuti a rispettare, per quanto compatibili, le clausole precisate nell'art. 6 e a garantire una adeguata qualità del servizio, anche tenendo conto delle raccomandazioni emanate dal Comitato di Indirizzo e Controllo, di cui alla lettera g) dell'art. 6.1.

7. Gli indirizzi di posta elettronica vengono assegnati, limitatamente ai domini di pertinenza, dai gestori delle risorse di indirizzamento, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Gli indirizzi rilasciati dal gestore del servizio centralizzato utilizzano la sintassi <indicativo>@unipi.it, mentre quelli rilasciati dal gestore delle risorse di indirizzamento dello specifico dominio di terzo livello <dominioterzolivello> utilizzano la sintassi <indicativo>@<dominioterzolivello>.unipi.it. Il descrittore <indicativo> e le modalità di assegnazione dell'indirizzo di posta elettronica sono definiti nel comma 8 del presente articolo, in relazione alle diverse tipologie di indirizzo utilizzate dal Sistema di posta elettronica di Ateneo.

8. Gli indirizzi di posta elettronica, di cui al comma 7 del presente articolo, appartengono alle seguenti tipologie:

a) indirizzi di tipo personale: vengono assegnati a soggetti che ne abbiano titolo ai sensi dell'art. 3, previa identificazione e acquisizione di specifica richiesta formulata in accordo a quanto previsto dall'art. 4. L'indirizzo di tipo personale individua univocamente l'assegnatario. Il descrittore <indicativo> è scelto preferibilmente tra i seguenti: nome.cognome, inizialeedelnome.cognome e inizialedelnomecognome, con le variazioni necessarie per risolvere i casi di omonimia.

b) indirizzi di tipo impersonale: sono utilizzati, in relazione alle funzioni svolte, da cariche istituzionali e da responsabili protempore di servizi, di organizzazioni interne e di associazioni dell'Ateneo. I titolari protempore degli indirizzi impersonali si impegnano, contestualmente al loro uso, a rispettare le clausole previste dall'art. 4.2, restando così esonerati dalle procedure di identificazione e di richiesta di assegnazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 4.1. L'indirizzo di tipo impersonale individua univocamente il titolare protempore, la cui funzione è descritta dal campo <indicativo>.

c) indirizzi di tipo collettivo: sono utilizzati per lo scambio di informazioni ad utenti appartenenti alle liste di distribuzione di cui al comma 9 del presente articolo. L'indirizzo di tipo collettivo individua univocamente la lista di distribuzione descritta dal campo <indicativo>.

9. I gestori delle risorse di indirizzamento, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, provvedono, per i domini di pertinenza, alla generazione, mantenimento ed autorizzazione all'uso di liste di distribuzione, tra le quali almeno quelle relative a:

a) utenti appartenenti alle categorie indicate alle lettere a) e b) dell'art. 3.1, suddivisi per tipologia, funzioni e appartenenza e aggregati sia a livello di radice unipi.it che a livello dei domini da essa derivati. Queste liste di tipo generale sono adibite alla diffusione di informazioni di carattere istituzionale, sia di interesse generale che di servizio. L'iscrizione di un utente alle liste di tipo generale avviene automaticamente.

b) gruppi omogenei o funzionali o comunque personalizzati di utenti appartenenti alle categorie indicate nell'art. 3. Queste liste di gruppo sono attivate dal gestore delle risorse di indirizzamento dietro motivata richiesta. La partecipazione alle liste di gruppo è lasciata alla libera scelta degli utenti.

### **Articolo 11 - Norme transitorie e finali**

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Ateneo e i responsabili delle diverse strutture provvedono, con le modalità previste dalla lettera c) dell'art. 5.4, a formalizzare l'assegnazione e la relativa presa in carico delle risorse di rete e di indirizzamento di pertinenza delle diverse strutture.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i responsabili delle strutture provvedono a rilasciare le eventuali deleghe di gestione di cui alla lettera h) dell'art. 5.4, con le modalità ivi indicate, provvedendo altresì alle annotazioni previste, a tale riguardo, dalla lettera c) del citato articolo.

3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i gestori dei diversi servizi provvedono alla disattivazione di tutte le risorse non valide ai sensi del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, dandone tempestiva notifica agli utenti interessati, per consentire a coloro che ne abbiano titolo, ai sensi dell'art. 3, di presentare regolare domanda di assegnazione ai sensi dell'art. 4, senza interruzione del servizio già in essere. Il gestore delle risorse di indirizzamento, ai sensi della lettera b) dell'art. 10.5, provvede altresì a mantenere l'accesso in sola lettura ai dati dell'utente, per un periodo di tre mesi dalla notifica della disattivazione della risorsa stessa, prima della sua definitiva cancellazione.

4. In deroga a quanto previsto al comma 3 del presente articolo e alla lettera b) dell'art. 4.2, sono da ritenersi valide e utilizzabili le risorse assegnate, antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, ad utenti che, all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, ne abbiano titolo ai sensi delle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 3.1, purché:

a) al momento della assegnazione siano stati identificati e abbiano sottoscritto una dichiarazione di assunzione di responsabilità per le risorse assegnate, anche se difforme da quanto previsto all'art. 4.2;

b) il gestore provveda, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, a notificare agli assegnatari delle risorse gli obblighi previsti dall'art. 4.2.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i gestori provvedono ad adeguare i rispettivi servizi al dettato del presente regolamento ed inoltre, al fine di estendere a tutto l'Ateneo e a tutti gli utenti l'accesso unificato ai servizi di rete, adottano preferibilmente, ed ove compatibile, il servizio centralizzato di autenticazione basato sulle credenziali di Ateneo.

6. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo dell'Università ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.